

COMUNE DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ABITAZIONE DI DIMORA

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 della D.L. 3 gennaio 2006 convertito, con modificazione dalla legge 27 gennaio 2006, n.23 e successivamente modificato con la legge n. 46 del 7 maggio 2009 che, ai primi quattro commi testualmente recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento all'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni **Regionali** e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, **e precisamente nel periodo compreso tra il giorno 11 agosto 2020 al giorno 31 agosto 2020, al Sindaco del Comune di Massafra** nelle cui liste elettorali sono iscritti:
 - a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
 - b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis (omissis)

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto a voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b, attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Viste le istruzioni ministeriali

RENDE NOTO

Che gli elettori interessati dovranno presentare la prescritta dichiarazione, preferibilmente su modello da ritirate presso l'Ufficio Elettorale.

L'Ufficio Elettorale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dalla residenza municipale li 11 Agosto 2020

F.to IL SINDACO
Avv. Fabrizio Quarto